

A.G.C. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino – **Decreto Dirigenziale n. 25 del 8 febbraio 2010 – D. lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 2. Autorizzazione. Ditta: "S.I.L.I.M." S.R.L. – Attivita': FRANTUMAZIONE INERTI E PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI. Sede operativa: Casalbore, c.da Isca Miscano, s. n.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- **CHE** il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- **CHE** tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- **CHE** per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- **CHE** per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- **CHE** è stata acquisita al prot. n. 0285167 del 4 aprile 2005 domanda d'autorizzazione, presentata dalla ditta in oggetto ai sensi del D. P. R. n. 203/88 (normativa previgente e, ad oggi, abrogata) per l'impianto di FRANTUMAZIONE INERTI E PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI, sito in Casalbore, c.da Isca Miscano, s. n.;
- **CHE** (sopravvenuto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, senza che il Comune interessato ricevesse gli atti da esso richiesti alla ditta con nota prot. n. 1302 del 4 maggio 2005, indispensabili alla formulazione del proprio parere), dietro richiesta dello scrivente ufficio, recante il prot. n. 0708487 del 29 agosto 2006, la ditta formalizzava la pratica ai sensi dell'art. 269², con atti acquisiti al prot. n. 0696436 in data 11 agosto 2008;
- **CHE** alla domanda è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma del dott. Piero Porcaro, iscritto nell'Albo dei Biologi al n. 31481 – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- **CHE** l'impianto, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. è nuovo, secondo la definizione dell'art 268, lett. "m";
 - b. secondo informativa comunale acquisita al prot. n. 0491492 del 9 giugno 2008, risulta in esercizio, pur non avendo finora conseguito la prescritta e preventiva autorizzazione ed è, pertanto, da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269⁵ della normativa predetta;
 - c. dà luogo, durante la movimentazione degli inerti e l'esecuzione del processo di frantumazione, ad emissioni di polveri aerodisperse in atmosfera;
- **CHE** dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- **CHE** con nota prot. n. 0705888 del 20 agosto 2008 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il 16 settembre successivo, la quale sospendeva il proprio parere, ritenendo indispensabile acquisire documentazione integrativa, richiesta dallo scrivente con prot. n. 0777867 del 19 settembre 2008;
- **CHE** acquisita detta documentazione al prot. n. 0219778 del 13 marzo 2009, lo scrivente procedeva, con propria nota prot. n. 0254334 del 24 marzo 2009, a fissare per il successivo 21 aprile l'ulteriore seduta della Conferenza dei Servizi la quale, dopo aver proceduto anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità, ha espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto ed integrato;

- **CHE** in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- **CHE** tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- **CHE** il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0374995 del 30 marzo 2009;
- **CHE** solo il 1° dicembre 2009 è stata acquisita al prot. n. 1041596 fotocopia del pagamento eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 941,11 (euro novecentoquarantuno/11), conforme al preventivo;

RITENUTO:

- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per l'impianto di FRANTUMAZIONE INERTI E PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI, sito in Casalbore, c.da Isca Miscano, s. n.;

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
8. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

decreta

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta “S.I.L.I.M.” S.R.L., l'autorizzazione quindicennale (scadenza 8 febbraio 2025, con obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività) per l'impianto di FRANTUMAZIONE INERTI E PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI, sito in Casalbore, c.da Isca Miscano, s. n.;
- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

Emissioni aerodisperse	P1	P2	P1
Provenienza	Scarico di materiale su piazzale	Frantumazione inerti	Carico tramoggia conglomerati
Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nm ³)	Concentrazion e (mg/Nm ³)	Concentrazion e (mg/Nm ³)
Polveri	< 2,00	< 2,00	< 2,00

Parametri e valori			€1
Sbocco	Altezza dal suolo	m	10,00
	Altezza dal colmo		1,00
	Diametro		Ø 0,70
	Sezione	m ²	0,38
	Temperatura	°C	82,00
	Velocità	m/s	7,80
	Portata	Nm ³ /h	10.800,00
Direzione del flusso			Verticale
Durata emissioni		h/d	8,00
Impiant o termico	Alimentazione		Olio combustibile BTZ
	Potenzialità	MW	11,16
Provenienza			Produzione conglomerati bituminosi
Sistemi d'abbattimento			Filtri a tessuto
Inquinanti			Concentrazione (mg/Nm ³) Flusso di massa (kg/h)
Benzopirene			< 0,10 0,00108
C.O.V.			< 50,00 0,54
Ossidi d'azoto			< 150,00 1,62
Ossidi di zolfo			< 500,00 5,40
Polveri totali			< 25,00 0,27

- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- rispettare i valori limite, riportati nei precedenti schemi e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle entro i limiti consentiti dalla normativa statale e regionale;
 - effettuare, con **cadenza annuale dalla data del presente atto – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti** in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le **analisi periodiche di tutte le emissioni**, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'A.R.P.A.C. ed all'Amministrazione Provinciale;
 - provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati

- d'analisi);
- II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
- III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo le modalità e la periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
- h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio;
- 6) di fissare in 90 giorni dalla data di messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
- 7) di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni, relativi a n. **2 prelievi ed altrettanti campionamenti** in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
- 8) di precisare che:
- I. i condotti d'emissione, i punti di campionamento e loro condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
- II. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
- III. i punti d'emissione, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 9) di puntualizzare ulteriormente che:
- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 10) di demandare all'A.R.P.A.C. d'accertare, entro sei mesi dalla data del presente atto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (riportati nello schema di cui al punto 3), fornendone le risultanze;
- 11) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 12) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 13) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 14) di notificarlo alla ditta ""S.I.L.I.M." S.R.L., sede legale di Montecalvo Irpino, via Sant'Antonio, n. 82;
- 15) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Casalbore, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (già AV/1), all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino;
- 16) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore Dott. Guido Vegliante